



CHE APPROVA IL TESTO UNICO DELLE LEGGI SUL RECLUTAMENTO DELL'ESERCITO

Art. 107

null

1° Quando il surrogato sia deceduto prima di giungere sotto le armi;

2° Quando sia giudicato inabile al corpo giusta il disposto del precedente articolo 106;

3° Quando la surrogazione abbia avuto luogo in contravvenzione a qualche disposizione della legge;

4° Quando il surrogato sia dichiarato disertore entro il termine di un anno a cominciare dal giorno dell'arruolamento.

Nelle circostanze sovra espresse il surrogante deve, nel termine che gli verra' fissato, assumere personalmente il servizio.

Versione in vigore dal 8 agosto 1876 secondo Normattiva, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva il testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito
Estremi	Regio decreto 26 luglio 1876, n. 3260
Capo	XI — Delle surrogazioni di fratello
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 agosto 1876

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/che-approva-il-testo-unico-delle-leggi-sul-reclutamento-dell-esercito/art-107-null/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it